



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA DEL SINDACO N° 1971 ANNO 2024

Oggetto: *LIMITAZIONI E DETERMINAZIONI RELATIVE AL TRANSITO E ALLA SOSTA SULLE STRADE DI ACCESSO AL DEMANIO FORESTALE VAL PARMA NEI TRATTI CANCELLI-LAGDEI E CANCELLI-PASSO DELLA COLLA DAL 06 LUGLIO 2024 AL 01 GIUGNO 2025. RETTIFICA ORDINANZA N. 1969 ANNO 2024 PER MERO ERRORE MATERIALE*

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la viabilità di accesso al demanio forestale regionale “Val Parma” avviene attraverso due strade di servizio dirette una alla Piana di Lagdei con un tratto di lunghezza 985 m circa, ed una in direzione Lagoni – Passo della Colla di circa 7 km;
- con la Convenzione 297/2016 fra Regione Emilia-Romagna e Parco nazionale Appennino tosco emiliano per la gestione e tutela dei beni silvo-pastorali in Provincia di Parma le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Emilia-Romagna o affidate al Parco nazionale Appennino tosco emiliano;
- la suddetta viabilità ad uso pubblico possiede una carreggiata con larghezza tale da non consentire la sosta dei veicoli su entrambi i lati garantendo in sicurezza il regolare flusso in entrambi i sensi;

ATTESO che:

con propria ordinanza si vietava l’accesso a mezzi motorizzati nel tratto Cancelli – Lagoni nel caso di neve e/o gelo nel periodo invernale tra il 1° dicembre 2023 e il 31 marzo 2024;

RILEVATO che:

per mero errore materiale veniva vietato l’accesso a mezzi motorizzati nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2023 e il 31 marzo 2024 anziché nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2024 e il 30 marzo 2025.

CONSIDERATO che:

- la zona in questione, all’interno del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, risulta di particolare interesse paesaggistico-ambientale ai sensi dei vigenti P.T.C.P e P.T.P.R;
- il continuo aumento dell’afflusso turistico motorizzato, soprattutto nel periodo estivo e autunnale non è compatibile con la buona conservazione degli ecosistemi naturali;



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

- si è verificato negli ultimi anni un incremento ulteriore dell'accesso dei veicoli durante la stagione di crescita dei funghi anche nelle ore notturne seppure viga il divieto di raccolta;
- nei periodi di maggiore accesso, causa la natura dei luoghi e la ristrettezza della carreggiata, si sono verificate situazioni di pericolo in quanto in dette occasioni si creano blocchi della circolazione e risulta altresì impossibile l'accesso dei mezzi di soccorso in caso di necessità ed emergenza;

PRESO ATTO della necessità di:

- scongiurare il pericolo dovuto al possibile intasamento della viabilità e alla conseguente impossibilità di accedere con mezzi di soccorso in aree con massiccia presenza di persone e mezzi;

RITENUTO quindi opportuno disciplinare il transito e la sosta sulle strade Cancelli-Lagdei e Cancelli-Lagoni-Passo della Colla all'interno demanio forestale regionale "Val Parma";

RICHIAMATE:

- le precedenti ordinanze del sindaco n. 1911 emessa nel 2023 e n. 1969 emessa nel 2024;
- l'ordinanza n.60/2022 con cui la Provincia di Parma ha ordinato la chiusura della SP n. 75 tra Monchio delle Corti e Corniglio per il pericolo di caduta massi in località Groppo Sovrano;
- la nota del Comune di Monchio delle Corti n. 2111/2/1 del 11/05/202 con cui si richiede il transito dei cittadini residenti nei Comuni di Monchio delle Corti e Corniglio nel tratto Lagoni - Passo della Colla;
- la determinazione n 173 del 30/05/2023 del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano con cui, ai sensi del Regolamento forestale Regionale n. 3/2018 viene vietato il transito dei mezzi motorizzati nel tratto Lagoni – Passo della Colla;
- il parere favorevole rilasciato dalla Provincia di Parma al Comune di Corniglio (Prot n. 3828 del 04/07/2024)

VISTO il D.lgs. n. 285 del 30/04/1992;

VISTO l'art. 54 D.lgs. n. 267/2000;



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

ORDINA

Che nel periodo dal 06 luglio 2024 al 01 giugno 2025

- 1) nelle ore notturne dalle 24.00 alle 6.30 del mattino successivo sia vietato l'accesso ai mezzi motorizzati e la sosta nelle strade Cancelli-Lagdei e Cancelli-Lagoni-Passo della Colla;
- 2) nel periodo invernale compreso tra il 2 dicembre 2024 e il 30 marzo 2025 sia vietato l'accesso ai mezzi motorizzati nel tratto Cancelli – Lagoni nel caso di neve e/o gelo;
- 3) in tutti i giorni dell'anno nelle ore diurne dalle 6.30 alle 24.00 sia possibile accedere con le seguenti modalità:
 - dai Cancelli ai Lagoni fino ad un massimo di 150 mezzi motorizzati (autovetture e motociclette)
 - dai Cancelli a Lagdei fino ad un massimo di 300 mezzi motorizzati (autovetture e motociclette),
- 4) nelle giornate di sabato e domenica dal 06 luglio 2024 al 08 settembre 2024 compreso e da mercoledì 14 agosto a domenica 18 agosto compreso, l'accesso dai Cancelli a Lagdei sarà consentito previo il pagamento di un corrispettivo nella seguente misura: autovetture €. 5,00 – motocicli €. 3,00;
- 5) sia sempre vietato dal venerdì mattina alla domenica sera l'accesso e la sosta ai camper, caravan e furgoni camperizzati dai Cancelli alla località Lagdei e Lagoni.
- 6) nel tratto Cancelli - Lagoni il transito dei mezzi è consentito solo in modalità "senso unico alternato" assicurando la precedenza a chi transita lato valle;
- 7) sia comunque consentito ai soli residenti del Comune di Monchio delle Corti e di Corniglio il transito ai mezzi motorizzati nel tratto Lagoni - Passo della Colla in entrambe le direzioni;

DISPONE

- ✓ che nella zona interessata venga installata apposita segnaletica;
- ✓ di trasmettere copia della presente ordinanza agli organi di vigilanza (Comando Carabinieri di Corniglio, Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna, Reparto Carabinieri forestali Parco nazionale Appennino tosco emiliano, Servizio Vigilanza, Gestione faunistico-venatoria dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell'Emilia Occidentale) e agli enti di soccorso (Protezione Civile, Vigili del fuoco, SAER, CRI di Monchio delle Corti e Assistenza Pubblica di Langhirano);
- ✓ al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, con la richiesta di recepimento;
- ✓ al Comune di Monchio delle Corti,
- ✓ all'Unione Montana Appennino Parma Est.



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

AVVISA

- che ai trasgressori saranno applicate le disposizioni di legge e la rimozione forzata delle auto in divieto di sosta ai sensi degli artt. 7 e 159 del Codice della Strada;

Al controllo del rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Reparto Carabinieri forestali del Parco nazionale Appennino tosco emiliano, la Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna, il Servizio Vigilanza, Gestione faunistico-venatoria dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell'Emilia Occidentale, le Guardie venatorie provinciali, oltre a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Parma;

La presente ordinanza viene **derogata** per:

- i mezzi di polizia e di vigilanza nell'espletamento delle loro funzioni;
- i mezzi di soccorso e dei volontari del SAER in servizio di emergenza;
- i mezzi delle ditte impiegate in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli operatori che svolgono attività agrosilvopastorali autorizzati dal Parco nazionale;
- i mezzi dei gestori del Rifugio Lagdei, Rifugio Mariotti e Rifugio Lagoni, del personale addetto al funzionamento della seggiovia Lagdei-Lago Santo nonché degli ospiti che pernottano nelle strutture ricettive all'interno dell'area;
- i mezzi espressamente autorizzati dal Comune di Corniglio;
- le autovetture dei portatori di disabilità, con presenza del disabile a bordo che dovranno essere munite di apposito contrassegno.

Corniglio, lì 08/07/2024

Il Sindaco
(Paolo Quagliaroli)
Documento firmato digitalmente